

Codice A1820B

D.D. 20 agosto 2019, n. 2847

CA 49_19_Comune di Brusnengo - Denuncia e Autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 per "lavori di ristrutturazione edilizia di nuovo impianto sportivo di esercizio nel territorio del comune di Brusnengo"

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare il Comune di Brusnengo (BI), esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, all'esecuzione delle opere strutturali relativamente a quanto previsto nel progetto esaminato avente ad oggetto la denuncia dei "lavori di ristrutturazione edilizia di nuovo impianto sportivo di esercizio nel territorio del comune di Brusnengo", i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al richiedente vistati da questo Settore;

di dare atto che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale dei progettisti delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa);

di dare atto che il comune di Brusnengo (BI) in qualità di committente si impegna a nominare il collaudatore delle opere prima della consegna dei lavori;

di dare atto che competono al Direttore dei lavori delle strutture, le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

L'inizio dei lavori deve essere comunicato al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli entro sette giorni dall'avvio degli stessi.

Prima della fine dei lavori, il Comune di Brusnengo (BI), deve provvedere alla comunicazione, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, di eventuali varianti non sostanziali apportate al progetto già oggetto di denuncia, consegnando la relativa documentazione.

Al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli deve essere comunicata altresì la fine dei lavori, entro sessanta giorni dalla loro conclusione; per le opere soggette all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 deve essere inoltre allegata la relazione a strutture ultimate, corredata dalla specifica documentazione sui materiali impiegati come previsto dall'art. 65 stesso.

A lavori ultimati deve essere presentata al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 19/85.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

A chiusura del procedimento, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli deve essere consegnato, in due copie originali, il certificato di collaudo previsto dall'art. 67, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001, di cui una in bollo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010, ed ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
(Ing. Giorgetta LIARDO)

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Arch. Stefano LOTTINI)